

 CERCA

Il Blog di Marco Piazza

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Fisco](#) » [Il Blog di Marco Piazza](#) » [Commercio e fiscalità internazionale](#) » Vietati i rapporti con Paesi non collaborativi

9 novembre 2016

Vietati i rapporti con Paesi non collaborativi



Una comunicazione della Banca d'Italia del mese di luglio 2016 sui "Rischi di riciclaggio connessi a reati fiscali" ricorda agli intermediari finanziari che quando i reati fiscali sono perpetrati attraverso operazioni finanziarie volte a occultare trasferire o reimpiegare nell'economia legale le disponibilità illecitamente costituite realizzano anche fattispecie penali di riciclaggio.

Rischi operativi connessi al coinvolgimento in reati tributari

Le banche, precisa l'Organo di Vigilanza, sono direttamente interessate alla questione in relazione sia ai rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento, anche inconsapevole in attività di evasione fiscale condotte dai propri clienti sia al dovere di collaborazione attiva a favore delle autorità per individuare e reprimere tali prassi.

Da ciò l'esigenza di valutare con particolare attenzione i rapporti con i clienti che chiedono di effettuare transazioni sospette di evasione fiscale soprattutto se implicano l'utilizzo di schemi societari complessi insediati in Stati extracomunitari.

abuso del diritto, **Agenzia Entrate**, attività all'estero, azioni, C-525/11, Cassazione 7080 2012, Cassazione 8982 2011,

Questa sollecitazione sembra riprendere e sviluppare i contenuti nel paragrafo 3.2 della Sezione III della circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006, Titolo V, capitolo 7, dedicato alla funzione di conformità alle norme (*compliance*) in cui viene precisato che la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, **può graduare i compiti della compliance**, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità. La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle **normative di natura fiscale**. A tal fine la circolare ricorda che le banche devono tener anche conto dei rischi derivanti dal coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari **poste in essere dalla clientela**. L'approccio richiede almeno:

- (i) la definizione di procedure (possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l'acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale;
- (ii) la verifica dell'adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di non conformità.

Dalla circolare 263 e anche dalla comunicazione in esame appare evidente che:

- il rischio di non conformità alle norme fiscali (rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione) è uno di quelli che deve essere gestito attraverso un approccio *risk based*; per quanto ovvio, se la non conformità alle norme fiscali è considerata generatrice di rischi (essenzialmente, rischi operativi), la funzione di controllo dei rischi ne dovrà tener conto nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (processo ICAAP) e, presumibilmente, l'area fiscale inciderà anche sul Risk Appetite Framework (RAF);
- la funzione di *compliance* è comunque responsabile della definizione delle procedure volte a prevenire il rischio e della verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità;
- il rischio di non conformità fiscale si estende a quello derivante dal **coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela**;
- nella materia fiscale, la *compliance* può operare in collaborazione con le **funzioni specialistiche incaricate** (*funzioni interne alla banca esperte in materia fiscale*) avvalendosi, se del caso del parere di **autorità tributarie competenti**.

A ciò va aggiunto che l'articolo 13 bis, comma 3 del D. Lgs 74 del 2000, introdotto dall'articolo 12, comma 1 del D. Lgs. 158 del 2015, stabilisce che le pene stabilite per i delitti in materia di dichiarazione di documentazione e pagamento delle imposte sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio

Cassazione 32091 2013, **CFC**, circolare Agenzia Entrate 28/E 2012, commercio internazionale, Dpr. 642/72; fiduciarie, **evasione fiscale, fiscalità internazionale**, fondazioni, holding CFC socio persona fisica, imposta di bollo, imposta patrimoniale, IMU, indicatori anomalie professionisti, intermediari finanziari, **IVAFE**, iva intracomunitaria, **IVIE**, Mednis, modulo RW, **operazioni sospette, partecipazioni**, provvedimento 5 giugno 2012, **quadro RW**, quote di srl, **reati tributari**, regolarizzazione, residenza fiscale, riciclaggio, rimborsi iva, rimpatrio, scudo fiscale, società, società a ristretta base familiare, società controllate estere, **sostituto d'imposta, stabile organizzazione, trust, voluntary disclosure**

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWKI](#) ▶



NOVITA'

Crediti documentari

Di Meo Antonio

Editore: **Ipsos**

Anno: 2019

Versione carta

€ 45,00 (-15%) € 38,25



Prevendita ShopWKI fino al 03/12



NOVITA'

Manuale di diritto e pratica doganale

Fabio Massimo

dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario **attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.**

Rapporti con Paesi non collaborativi

Un secondo aspetto evidenziato dalla comunicazione della Banca d'Italia è l'applicazione dell'articolo 28, comma 7-ter del D. Lgs. 231 del 1997 il quale dispone che gli enti e le persone soggetti alla normativa antiriciclaggio si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati da un decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

La norma prevede che il divieto riguarda anche i rapporti con ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate – sempre aventi sede nei Paesi individuati dal decreto, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

Il decreto avrebbe dovuto essere redatto dal MEF “sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale”.

In pratica la normativa antiriciclaggio impone agli intermediari e ai professionisti di non eseguire operazioni o prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parti fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore o altre entità di cui non sia possibile individuare il titolare effettivo, aventi sede nei Paesi da individuare con un decreto ministeriale, secondo criteri ancorati alle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale.

Poiché il decreto non è mai stato emanato, si è sempre ritenuto che la norma non fosse in vigore.

La comunicazione di Banca d'Italia, invece sembra dare per scontato che l'articolo 28 comma 7-ter sia operativo e fornisce un criterio che pare sostituire la lista che doveva essere fornita per mezzo del decreto del MEF.

Il criterio sostitutivo consiste nelle risultanze delle verifiche periodiche che l'OCSE effettua sulla trasparenza fiscale degli Stati, consultabili sul sito <http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/#d.en.368658>.

Il sito riporta una tabella riepilogativa, periodicamente aggiornata, in cui è dato un *rating* ai vari Stati in base ad alcuni parametri che riguardano:

- l'esistenza dell'informazione (ad esempio, la formale individuazione del titolare di una società, il bilancio, ecc);

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

~~€ 70,00~~ (-15%) € 59,50



NOVITA'

Manuale di fiscalità internazionale

*Dragonetti Alessandro, Sfondrini Anna,
Piacentini Valerio*

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

~~€ 145,00~~ (-15%) € 123,25



Iva, intrastat, dogane

Moriconi Luca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 60,00~~ (-15%) € 51,00



Pagamenti internazionali

Di Meo Antonio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 35,00~~ (-14%) € 30,00

- la capacità dell'Amministrazione finanziaria locale di entrare in possesso dell'informazione, superando anche il segreto bancario;
- l'efficienza con cui è in grado di trasmetterla su richiesta al partner estero.

Il giudizio sintetico trova riscontro un Report elaborato per ciascuno Stato che descrive in dettaglio la legislazione locale e i punti di debolezza in materia di trasparenza fiscale.

Ad esempio, come più volte ricordato, dalla tabella emerge che sia l'Italia sia gli Stati Uniti sono “*largely compliant*”, ma dal report individuale emerge che, il punto di debolezza del sistema italiano è il ritardo con cui la nostra amministrazione, in certi casi, fornisce le risposte alle richieste dei partner esteri, quello degli Stati Uniti è che per alcune tipologie di entità (alcune partnership e alcuni trust non localizzati negli Stati Uniti) le autorità locali non sono in grado di acquisire, in determinate circostanze, i dati sulla titolarità effettiva dell'entità.

La Romania, paese europeo con il quale l'Italia ha importanti relazioni economiche è stata riconosciuta “*largely compliant*” sono dal Rapporto del 4 novembre 2016 perché fino a metà del 2016 la sua legislazione interna non consentiva di individuare i soci delle srl.

C'è quindi il rischio che con riferimento a particolari strutture o operazioni, anche Paesi che sino compresi nella White List italiana di cui al Dm 4 settembre 1996 recentemente aggiornata, debbano essere considerati “a rischio” in quanto consentono di occultare proventi derivanti dall'evasione tributaria.

In questo contesto, riporto l'interessante contributo di **Gianmaria Alberto Carlo Favaloro** e **Alessio Spitaleri** sui tanti modi con cui, formalmente o informalmente, avviene lo scambio d'informazioni in materia fiscale: non solo **su richiesta** (mediante l'articolo 26 delle convenzioni contro le doppie imposizione e i *Tax Information Exchange Agreement* – TIEA), **e in forma automatica** (FACTA, Common reporting Standard, Direttiva 2014/107/UE), ma anche “per caso”, attraverso il trafugamento di *file* con elenchi di nomi e di conti da banche e studi professionali; e su come il sistema di scambio di informazioni automatico in corso di implementazione a livello OCSE presenti asimmetrie che potrebbero renderlo poco efficace.

Scambio di informazioni: dai Panama Papers alle asimmetrie FATCA.

di Gianmaria Alberto Carlo Favaloro e Alessio Spitaleri

In piena epoca *post-voluntary disclosure* il caso “*Panama Papers*” ha riaperto il dibattito dell'intera comunità internazionale in tema di evasione ed elusione fiscale transfrontaliera su scala *worldwide*. Tuttavia, nonostante il grande impatto mediatico della notizia e la corsa ai ripari sia a livello EU (“*Panama Papers – inquiry committee*”) che a livello OECD (*Tax administrations meet on “Panama Papers”*), nonché il comunicato stampa ufficiale da parte delle autorità panamensi (dello scorso 15 luglio) che hanno espresso la volontà di sottoscrivere la **Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters** (base dello scambio di informazioni condivisa da oltre 100 giurisdizioni); è di tutta evidenza che **le dimensioni dello scandalo** relativo a presunte *mega strutture fiscali* create al fine di occultare capitali, redditi e patrimoni **non**



[La geografia dei paradisi fiscali](#)

Carbone Michele, Bosco Michele, Petese Luigi

Editore: **Ipsos**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 70,00~~ (-15%) € 59,50



[Tax governance e tax risk management](#)

Valente Piergiorgio, Ianni Giampiero, Mattia Salvatore, Toscano Fabrizio

Editore: **Ipsos**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 43,00~~ (-15%) € 36,50



[Adempimenti IVA e doganali nei rapporti con l'estero](#)

Delle Chiaie Franca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsos**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 55,00~~ (-15%) € 47,00



[Patent box e gestione dei beni immateriali](#)

Valente Piergiorgio, Fusa Emanuela, Tomasini Luca Luigi, Tron Alberto, Zambon Stefano, Vinciguerra Luigi

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 43,00 (-15%) € 36,50

sembrano configurare un *novum* rispetto a quanto già emerso (in gran parte) grazie alle numerose procedure di rientro dei capitali attivate dalle singole giurisdizioni durante l'ultimo decennio.

“Panama Papers” : qualità e liceità delle informazioni

Le **informazioni sottratte** allo Studio *Mossack – Fonseca* non dovrebbero essere considerate, per loro stessa natura, come “fiscalmente rilevanti” proprio in forza del fatto che **non sono state né filtrate né elaborate secondo le disposizioni della benché minima normativa anti elusiva e/o antiriciclaggio**.

Tuttavia, da un punto di vista prettamente italiano:

i recenti sviluppi circa il processo di **ratifica ed esecuzione della Convenzione** tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali;

- il fatto che, come ribadito anche dall'**ordinanza 17503/2016** della Cassazione depositata il 1 settembre, da un punto di vista tributario l'accertamento fondato solo su informazioni acquisite illegalmente (in questo caso con riferimento alla cd. “*lista Falciani*”) è comunque plausibile in quanto “*è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale(...)*”;

fanno pensare che l'amministrazione finanziaria italiana possa acquisire a breve materiale valido per ulteriori indagini utilizzando canali più o meno “ufficiali”.

Come si è detto, non è dato di immaginare quali saranno i risultati concreti ottenibili: l'effettivo **successo** della procedura di **Voluntary Disclosure** (al pari di un grande numero di giurisdizioni a livello *worldwide* come ben schematizzato dal documento: “*Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance*” (OECD – 7 Agosto 2015)) oltre che delle precedenti edizioni dello “**scudo fiscale**” porta a ritenere che e il fenomeno possa avere dimensioni ben più contenute rispetto a quelle prospettate a livello mediatico proprio in funzione di quanto già emerso e regolarizzato in passato.

La vicenda, ad ogni modo, mette in evidenza come la regolamentazione dello **scambio di informazioni** a livello *worldwide* – definibile come l'insieme degli strumenti convenzionali utilizzati dalle differenti Autorità competenti per favorire una reciproca collaborazione in materia fiscale – sembra costituire l'**unico vero strumento di lotta integrata contro crimini fiscali sempre più evoluti**. Non a caso gli Stati a fiscalità progredita mostrano di credere fermamente nell'efficacia del sistema di reciproco scambio automatico d'informazioni che ormai oltre 100 Paesi del mondo hanno deciso di implementare a partire dal prossimo 2017 (54 Paesi) e 2018 (47 Paesi), secondo lo standard OECD (*Common Reporting Standard – CRS*); impegno dichiarato, tra l'altro, da giurisdizioni quali: Repubblica di Panama, Emirati Arabi, Libano ed Hong Kong durante la riunione Ministri delle Finanze dei Paesi del G20, dello scorso 23 – 24 luglio.

E il FATCA ?

Come noto gli Stati Uniti sono, di fatto, la prima giurisdizione ad aver implementato una forma di scambio automatico di informazioni (*Foreign Account Tax Compliance Act* (2010)) dando peraltro il via alla successiva scrittura ed implementazione del *Common Reporting Standard* (2014) stesso.

Tuttavia, considerando il quadro fin ora presentato appare alquanto singolare il fatto che gli USA, **pur essendo tra le “OECD Member Countries”** (sin dal 1961), stiano comunque optando per l’implementazione del FATCA nonostante l’ormai imminente entrata in vigore di uno strumento condiviso a livello globale e avente base multilaterale (CRS).

Per quanto il CRS sia impostato sullo schema FATCA presenta numerose differenze rispetto allo stesso (Cfr., per una sintesi, *“The CRS Implementation Handbook”* pubblicato dall’OECD, par 239 e ss.), **differenze per lo più adatte a garantire una maggior efficacia dello scambio d’informazioni** stesso.

Facendo uno sforzo di analisi e sintesi, considerando quanto contenuto all’interno dei diversi **Intergovernmental Agreement (“IGA”)** siglati dagli USA con i differenti *FATCA Partners*, tale dinamica sembra evidenziare alcune asimmetrie:

1. **Non perfetta reciprocità dello scambio:** gli obblighi informativi posti a carico degli Stati Uniti sono minori di quelli posti a carico delle giurisdizioni *Partner* sia per quanto concerne l’ambito soggettivo che oggettivo. Pertanto **i bulk di informazioni in entrata e in uscita non sono omogenei tra loro** (Art. 2 dell’ *IGA* tra Italia e US) generando un’evidente asimmetria a vantaggio dell’Autorità US;
2. **“Tie breaker rules”:** un’altra evidente asimmetria riguarda la definizione delle “Persona oggetto di comunicazione” (*Reporting person*) a causa della rilevanza che gli Stati Uniti – a differenza degli altri Paesi – danno alla cittadinanza americana (v. par. 7701(b) dell’*Internal Revenue Code*). Infatti, la **cittadinanza statunitense** implica, in ogni caso, obblighi di natura fiscale negli *States*. In altre parole, si genera un ulteriore squilibrio proprio perché **le informazioni “in entrata”** negli *States* – oltre a vantare una maggiore completezza – risulteranno più utili e utilizzabili proprio perché riferite a cittadini americani (residenti e non).

La cosa che lascia maggiormente perplessi è che l’impostazione del modello FATCA è, a quanto sembra, oltremodo condizionata dalle **lacune della legislazione nazionale americana in materia di trasparenza fiscale**. Ad esempio l’ultimo **Peer Review Report** (*Global Forum On Transparency And Exchange Of Information For Tax Purposes* (2013)), mette infatti in evidenza come le autorità americane non siano ancora oggi in grado, talvolta, di individuare i titolari e i dati contabili delle proprie **LLC** (soprattutto quelle con unico socio).

Dai “Panama Papers” al FATCA

La contemporanea analisi di queste asimmetrie, unitamente al fatto che tra le centinaia di migliaia di nominativi emersi con i “Panama Papers” non vi siano soggetti di nazionalità US, pone più di un quesito non solo per


l'evidente vicinanza politica e geografica tra le due giurisdizioni, ma anche e soprattutto con riferimento all'effettivo "conservatorismo fiscale" da sempre attuato dagli *States*.

Pertanto, la vera informazione che sembra emergere grazie a tale (ennesimo) scandalo mediatico non riguarda tanto l'esistenza di società *off-shore* o grandi patrimoni e capitali sottratti a tassazione, quanto **l'effettiva possibilità di poter strutturare, ancora oggi, sistemi di pianificazione fiscale aggressiva all'interno di giurisdizioni** (apparentemente) **trasparenti e collaborative**.

La mancata adesione da parte degli *States* al *Common Reporting Standard* unitamente alla sproposizione tra gli obblighi di comunicazione posti a carico degli USA rispetto ai *FATCA Partners* sembra dunque portare alla conclusione che uno dei possibili obiettivi latenti sia quello di ricreare, in località meno esotiche, dei nuovi paradisi fiscali, protetti – **paradossalmente** – proprio dagli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni.

Staremo a vedere.

Lectture: **3537** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**
Gruppo Wolters Kluwer

 **il fisco**
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM

UTET
C.A.B. D.F.C.A.

 **INDICIALIA**
Gruppo Wolters Kluwer